

FIMI - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli AVVISO

La Regione Piemonte con Deliberazioni di Giunta della Regione Piemonte n. 64-4429 del 19/12/2016 e n. 4-8049 del 12/12/2018, ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016.

Con successiva D.G.R. n. 3-2440 del 04/12/2020 la Regione Piemonte ha consentito l'applicazione delle risorse non spese delle annualità 2016-2018, prevedendo l'ampliamento della platea dei beneficiari del FIMI anche a coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una diminuzione del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Destinatari

1. Tutti i cittadini di nazionalità italiana o di un paese dell'Unione Europea, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E. è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
2. Tutti coloro che si trovano in una situazione di morosità incolpevole così come definita dall'articolo 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016, ovvero:

1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto a causa della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

La situazione di incolpevolezza è accertata dal Comune su esame dell'apposita Commissione Comunale costituita a tal fine.

Requisiti di accesso

- a. avere un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;*
- b. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;*
- c. essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;*

- d. avere cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- e. non essere titolari (né il richiedente, né ciascun componente del nucleo familiare), di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Biella, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- f. Non essere, alcun componente il nucleo familiare, percettore di reddito o pensione di cittadinanza, di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019

Criteri preferenziali

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a. ultrasettantenne;
- b. minore;
- c. invalido civile con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Finalizzazione dei contributi

I contributi vengono erogati:

- a. fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole pregressa accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b. fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole (minimo 12 mesi di differimento);
- c. per assicurare il versamento di un deposito cauzionale finalizzato a stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d. per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Tutti i contributi concessi verranno liquidati dal Comune direttamente al proprietario.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata (a + d) non può superare l'importo di euro 12.000,00.

I soggetti che usufruiscono del Fondo morosità incolpevole, a condizione che il proprietario accetti di rinegoziare il contratto - in corso di validità o scaduto - con uno nuovo a canone concordato (nuovo canone inferiore a quello del precedente contratto), possono accedere, con diritto di precedenza, fatta salva la capienza del fondo, alla misura regionale delle agenzie sociali per la locazione (ASLO).

Termini di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all'Albo pretorio del Comune di Biella ed il termine della raccolta è subordinato all'esaurimento dei fondi regionali erogati.

Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande avvalendosi di una Commissione Tecnica composta da funzionari comunali e membri esterni individuati tra le associazioni di categoria rappresentative di inquilini e proprietari.

La Commissione si riunirà indicativamente una volta ogni tre mesi per esaminare le domande presentate, accertare la sussistenza delle condizioni che danno diritto ad accedere al fondo, verificare il possesso dei requisiti previsti e **dei criteri di priorità individuati** dal D.M. 30 marzo 2016.

Verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti, la Commissione ammette al contributo le istanze accolte, compatibilmente con la disponibilità economica, ovvero ne comunica l'esclusione a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC.

Il Comune inserisce i beneficiari in apposito database reso disponibile dalla Regione Piemonte, in quanto dati soggetti a monitoraggio da parte del Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 7 del D.M. 30 marzo 2016.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere compilata unicamente sul **modulo predisposto** a tal fine, scaricabile dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.biella.it> – Aree Tematiche/Csa e Politiche Sociali/FIMI Fondo inquilini morosi incolpevoli.

L'istanza deve essere inviata/consegnata previo appuntamento telefonico all'**Ufficio Politiche Abitative del Comune di Biella (e-mail: asscase@comune.biella.it / tel. 015-3507858 – 3507415) da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.**

Il termine di raccolta delle istanze è subordinato all'esaurimento dei fondi regionali assegnati.

Verifiche e Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e nel rispetto della normativa specifica in materia di trattamento dei dati personali prevista dal Regolamento UE n. 679/2016 saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia. Il Comune verifica periodicamente, e comunque con cadenza almeno biennale, la permanenza dei beneficiari nell'alloggio oggetto di contratto. La verifica può essere effettuata, qualora il numero dei beneficiari sia elevato, anche attraverso la selezione di un campione casuale rappresentativo dei beneficiari

IL DIRIGENTE
dott.ssa Germana ROMANO